DECISIONE (UE) 2020/1236 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2020

che autorizza i Paesi Bassi ad applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2020) 5745]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di COVID-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti ([1]), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6, e l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 proroga i termini relativi alle attività di formazione periodica da parte del titolare di un certificato di idoneità professionale (CIP) che sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1º febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. L'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento proroga la validità della corrispondente marcatura del codice armonizzato «95» dell'Unione.

(2) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 proroga la validità delle patenti di guida che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1º febbraio 2020 e il 31 agosto 2020.

(3) Con lettera del 1º luglio 2020, i Paesi Bassi hanno presentato una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) 2020/698. Con lettera del 29 luglio 2020, i Paesi Bassi hanno presentato una richiesta motivata rivista. Mediante tale richiesta rivista i Paesi Bassi hanno in primo luogo richiesto l'autorizzazione ad applicare una proroga di tre mesi dei periodi compresi tra il 1º febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ai fini di tale disposizione, nonché all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698. I Paesi Bassi hanno in secondo luogo richiesto l'autorizzazione ad applicare una proroga di due mesi dei periodi di sette mesi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698. I Paesi Bassi hanno fornito informazioni supplementari a sostegno della loro richiesta in data 30 luglio 2020.

(4) Secondo le informazioni fornite dai Paesi Bassi, si presume che la partecipazione ai corsi di formazione periodica, l'apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell'Unione e il rinnovo delle patenti di guida nei Paesi Bassi restino impraticabili anche dopo il 31 agosto 2020 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19.

(5) In particolare, i Paesi Bassi hanno temporaneamente sospeso tutte le formazioni periodiche a norma della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]). Ciò ha portato alla cancellazione di circa 30 000 corsi che, in circostanze normali, si sarebbero altrimenti svolti. Di conseguenza, circa 2 400 conducenti professionisti non sono stati in grado di rinnovare i loro CIP entro i termini.

([1]) GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10.

([2]) Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

(6) I corsi di formazione periodica sono ora ripresi e si stanno programmando corsi supplementari in aggiunta a quelli normali già previsti da maggio 2020 alla fine del 2020. Tuttavia, le misure necessarie al contenimento della COVID-19 impongono ancora limiti a tale riguardo. Gli istituti di formazione devono infatti rispettare le pertinenti prescrizioni dell'Istituto nazionale per la salute pubblica e l'ambiente ([3]), ad esempio consentendo alle persone, per quanto possibile, di mantenere una distanza di almeno 1,5 metri fra di loro.

(7) La situazione è particolarmente problematica per quanto riguarda la formazione periodica dei conducenti di autobus. Secondo le informazioni fornite dai Paesi Bassi, molti conducenti che in data 10 settembre 2008 svolgevano l'attività di conducente di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri hanno conseguito un CIP come diritto acquisito a norma dell'articolo 4 della direttiva 2003/59/CE. In pratica, e a norma dell'articolo 4, dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2003/59/CE, molti dei CIP così rilasciati sono scaduti nella prima metà di settembre 2015, in quanto i Paesi Bassi si erano avvalsi della possibilità di prorogare fino a sette anni il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2003/59/CE. Di conseguenza, i conducenti in possesso di una patente di guida di categoria D1, D1+E, D o D+E che hanno rinnovato i loro CIP poco prima della scadenza nel 2015 devono rinnovarli nuovamente prima della scadenza il 10 settembre 2020. La stragrande maggioranza dei conducenti di autobus nei Paesi Bassi si trova in questa situazione. Non è chiaro se la capacità degli istituti di formazione consentirà a tutti loro di completare la formazione periodica entro i termini. Dato che il trasporto pubblico è ripreso in base all'orario normale, i conducenti hanno inoltre meno tempo disponibile per prendere parte ai corsi.

(8) Per quanto riguarda le patenti di guida rilasciate a norma della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]), i Paesi Bassi fanno menzione delle limitazioni temporanee imposte all'esercizio di professioni che implicano contatto fisico. Tali limitazioni hanno inciso sugli esami medici necessari a stabilire l'idoneità fisica e mentale di una persona per la guida («esami medici»). Di conseguenza, la media dei referti medici basati su tali esami e trasmessi ogni settimana all'autorità nazionale preposta al rilascio delle patenti di guida (CBR ([5])) si è fortemente ridotta. A causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19 nei Paesi Bassi, sono stati rinviati e devono ancora essere eseguiti 28 000 esami medici, a cui si aggiungono quelli che devono essere effettuati ora e in un prossimo futuro per le patenti di guida che scadranno a breve.

(9) Circa 25 000 medici effettuano esami medici nei Paesi Bassi. Il tempo necessario a eseguire i 28 000 esami medici che sono stati rinviati dipenderà fortemente dalla misura e dal ritmo con cui i medici potranno riprendere tali attività. Gli esami medici per il rinnovo delle patenti di guida sono solo una delle numerose attività di molti medici nei Paesi Bassi. A seguito del carico di lavoro aggiuntivo dovuto alla lotta contro la pandemia di COVID-19, i medici non sono stati in grado di effettuare tanti esami medici come di consueto.

(10) Secondo le informazioni fornite dai Paesi Bassi, non è chiaro in che misura e con quale ritmo riprenderà la necessaria attività dei medici. È prevedibile che la capacità medica sarà progressivamente ripristinata e che nel contempo la domanda di esami medici aumenterà a seguito del periodo di lockdown. Si prevede pertanto che, anche dopo il ritorno ai livelli normali, pre-COVID-19, del numero di esami medici effettuati, gli effetti del rinvio degli esami si avvertiranno fino a maggio 2021.

(11) Secondo i Paesi Bassi, è impossibile prevedere con precisione quante persone non saranno in grado di rinnovare entro i termini previsti le patenti di guida scadute o in scadenza tra il 1º febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. Ciò dipenderà in larga misura dalla disponibilità di medici, che è in parte determinata su base regionale. È in ogni caso inevitabile che alcune delle persone che richiederanno il rinnovo della patente di guida incorreranno in ritardi dovuti alle liste d'attesa nel sistema sanitario, in particolare il 15 % circa di persone che devono consultare diversi medici. Il tempo medio necessario al rinnovo di una patente di guida per le persone che necessitano di un esame medico che ne stabilisca l'idoneità alla guida è di 125 giorni in caso di consultazione di un solo medico e di 179 giorni in caso di consultazione di diversi medici.

([3]) *Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu* (RIVM).

([4]) Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

([5]) *Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen*.

(12) In base ai dati forniti dalla CBR, il ministero delle Infrastrutture e della gestione delle risorse idriche ([6]) stima a circa 20 000 il numero di esami medici in arretrato al 1° dicembre 2020. Nell'ipotesi che la capacità medica si attesti nuovamente su livelli normali entro il primo trimestre del 2021, è probabile che tale arretrato continuerà a incidere sui conducenti con patenti di guida in scadenza dal 1° dicembre 2020. Si prevede tuttavia che la proroga richiesta tanto dei periodi compresi tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 quanto dei periodi di proroga della validità delle patenti di guida che altrimenti scadrebbe, o sarebbe scaduta, sarà sufficiente a garantire che tutti gli interessati siano in grado di rispettare le prescrizioni applicabili.

(13) È pertanto opportuno autorizzare i Paesi Bassi ad applicare una proroga dei periodi compresi tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 e dei periodi di sette mesi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698.

(14) I Paesi Bassi hanno comunicato il loro consenso all'adozione e alla notifica della presente decisione in lingua inglese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I Paesi Bassi sono autorizzati ad applicare le seguenti proroghe dei periodi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698:

a) una proroga di tre mesi del periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698, ai fini dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento;

b) una proroga di due mesi dei periodi di sette mesi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento;

c) una proroga di tre mesi del periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento;

d) una proroga di due mesi del periodo di sette mesi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2020

Per la Commissione
Adina-Ioana VĂLEAN
Membro della Commissione

([6]) Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.